

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

A.C. 2055-B

ART. 10*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

Emendamento UDC

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi in corso, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

10. 54. Volontè, Mazzoni, Marotta, Ranieli.

Subemendamento della Commissione

All'emendamento 10.54 sostituire le parole "in corso, ad esclusione" con le seguenti: "pendenti al momento di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché".

* Come risultante a seguito dell'approvazione dell'Emendamento UDC, come subemendato dalla Commissione Giustizia il 9 novembre 2005.